

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di Acconciatore e di Estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle vigenti leggi di settore e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi vigenti ed alle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'attività di **Acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano presentazione di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
4. L'attività di **Estetista** può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art.1 della L. 01.01.1990, n.1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n.713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono regolamentate dalla L.R. 17.10.1994, n.74 e dalla Legge 04.01.1990, n.1.

Art. 2 - Esercizio dell'attività - Adempimenti amministrativi

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo, è subordinato:
 - al possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative vigenti;
 - alla conformità dei locali e delle attrezzature, rispettivamente ai requisiti urbanistico - edilizi ed ai requisiti igienico - sanitari.
2. Per l'esercizio delle suddette attività, dovranno essere presentate:
 - "**Denuncia di Inizio di Attività**", da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive di Pitigliano, per avvio, trasferimento, subingresso e variazioni della attività stessa;
 - "**Comunicazione di avvio effettivo dell'attività**", da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive di Pitigliano, prima dell'inizio dell'attività stessa.

Art. 3 - Forme di esercizio delle attività

1. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.
2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte in forma di impresa individuale o di società.

3. Nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, gli interessati hanno l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 30 giorni, per consentire l'adeguamento della denuncia di inizio di attività.
4. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.

Art. 4 - Commissione Consultiva

1. La Commissione consultiva comunale prevista dalle Leggi 14.02.1963, n.161 e 23.12.1970, n.1142, integrata ai sensi della L.R. 17.10.1994, n.74 attuativa della L.04.01.1990, n.1, è così composta:
 - Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - n.5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n.3 per l'attività di barbiere e parrucchiere e n.2 per l'attività di estetista;
 - n.3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - n.1 rappresentante dell'Autorità sanitaria competente per territorio;
 - il Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
 - n.1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune,
 - il Responsabile, o funzionario da egli delegato, del Servizio Commercio.
2. Funge da Segretario della Commissione, un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Municipale e resta in carica per la durata di quattro anni e, comunque, quanto l'Organo che l'ha eletta. Con le medesime modalità, può essere confermata alla scadenza del mandato.
La Commissione rimane in carica fino all'insediamento della nuova.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della Commissione stessa, a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
5. La Commissione consultiva comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nella redazione e/o eventuali modifiche del regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria.
6. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla Commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.
7. La Commissione è convocata a mezzo lettera raccomandata del Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione.
Per la validità delle riunioni della Commissione, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora non sia presente la maggioranza dei suoi componenti, la Commissione potrà riunirsi in seduta di seconda convocazione che potrà tenersi non prima di due ore dalla dichiarazione di diserzione della seduta di prima convocazione, fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Nelle riunioni di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre.

CAPO II

Norme di carattere generale

Art. 5 - Attività integrate

E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, sia in forma individuale che di impresa societaria.

Art. 6 - Vendita prodotti

In riferimento all'art.7 della L.1/1990 ed al parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato presso il Ministero dell'Industria, alle Imprese Artigiane esercenti le attività di cui all'art.1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti o accessori strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, o al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al settore del commercio, di cui al D.Lgs.114/98, stante quanto disposto dall'art.4, comma 2, let. f), del medesimo.

CAPO III

Modalità di svolgimento della attività

Art. 7 - Norme igienico - sanitarie

L'accertamento della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 8 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, conformi come destinazione d'uso agli strumenti urbanistici vigenti.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a) Pavimento e pareti realizzati in materiale lavabile ed impermeabile;
 - b) Aerazione ed illuminazione naturale ed artificiale, tali da garantire un idoneo microclima;
 - c) Spogliatoio per il personale aerato ed illuminato (ove esistano lavoratori dipendenti);
 - d) WC con disimpegno, dotato di lavandino fisso in maiolica, con finestra o aerazione meccanica. Le pareti dovranno presentare una balza lavabile di cm.200, il lavabo dovrà essere dotato di erogatore di acqua non manuale, asciugamani monouso, sapone liquido, cestino per rifiuti;
 - e) Almeno un box per estetica dove essere dotato di lavandino con erogatore di acqua calda e fredda con comando non manuale;
 - f) Tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, acqua, etc) devono essere installati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Lavatesta fissi in maiolica o similare, tali da garantire le esigenze igieniche e di organizzazione del lavoro,
- b) Arredamento tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione,
- c) Sedili e lettini di lavoro rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile (per i poggiatesta ed i lettini deve essere sostituito il rivestimento di carta per ogni cliente),
- d) Dotazione di biancheria pulita in quantità sufficiente conservata in appositi armadi,

- e) Armadi per la conservazione dei prodotti professionali,
- f) Contenitori chiusi e distinti per biancheria sporca e per raccolta rifiuti,
- g) Cassetta di pronto soccorso.

Art. 10 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. A tutti gli operatori è fatto obbligo di :
 - a) Utilizzare camici o giacche da lavoro puliti,
 - b) Adoperare guanti monouso durante l'utilizzo di cosmetici, tinture o altro materiale tossico e durante le procedure di pulizia e disinfezione dello strumentario,
2. Lo strumentario tagliente dovrà essere preferibilmente del tipo monouso.
3. Lo strumentario dell'esercizio deve essere conservato ed utilizzato in perfetto stato igienico. Gli strumenti utilizzati per le prestazioni dirette sul cliente devono essere sterilizzati e/o disinfettati scegliendo per gli oggetti taglienti gli apparecchi sterilizzatori (autoclave a vapore, apparecchio con sfere di quarzo o stufa a secco) e per il materiale plastico disinfettanti chimici in soluzione con prodotti di provata efficacia (es. Ipoclorito di Sodio al 5% per 30 minuti).

Art. 11 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile all'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) La denuncia di inizio di attività per l'apertura dell'esercizio e ogni altra eventuale successiva comunicazione;
 - b) il tariffario delle prestazioni,
 - c) l'avviso dell'orario giornaliero, visibile dall'esterno,
 - d) l'avviso del periodo di chiusura per ferie, visibile dall'esterno.

CAPO IV Controlli e sanzioni

Art. 13 - Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività del presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 14 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di estetista, si fa espresso riferimento alla normativa vigente. In particolare:

- Vale l'art.12 della L.n.1/90,
 - Vale l'art.10 della L.R. n.74/94.
2. Alle attività di Acconciatore si applicano le medesime fattispecie di violazione, le stesse sanzioni e le identiche procedure sanzionatorie indicate al precedente comma 1.

Art. 15 -Attività abusive

1. Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, l'Autorità competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 16 - Norme transitorie

Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti.

Art. 17 - Abrogazione norme precedenti

Dalla data di approvazione del presente regolamento dall'Organo Comunale competente, sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, con particolare riferimento a quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 24.06.1972 e successive modificazioni.

Art. 18 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa legislativa e regolamentare in vigore.